



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11948 del 2023, proposto da
Mattia Romano, rappresentato e difeso dagli avvocati Biagio Romano, Ezio Maria
Zuppari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per la Pubblica Amministrazione,
Commissione Interministeriale per Attuazione Progetto Riqualficazione delle PA,
Formez PA, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato Nazionale
del Lavoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti
in giudizio;

nei confronti

Giorgia Battellini, Jessica Lenzi, Andrea Gagliotti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, anche ex art. 56 c.p.a.

- del provvedimento di assegnazione della sede relativo al Concorso RIPAM

UNICO LAVORO – Profilo CU/ISPL codice concorrente NT3Y5T61B5, comunicato a mezzo pec in data 11.07.2023, di cui al bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1514 posti, elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'I.N.L. e dell'I.N.A.I.L. (G.U. n. 68/2019 del 27 agosto 2019), pubblicato nuovamente con modifiche sulla G.U. n.60 del 30 luglio 2021), nella parte in cui ha disposto l'assegnazione del ricorrente (titolare del diritto di cui all'art. 33 co.5 l.n.104/1992) alla sede “INL – ITL FIRENZE “, in luogo di “INL – ITL NAPOLI ”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto comunque lesivo per il ricorrente nei limiti dell'interesse,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Considerato che il ricorrente è stato convocato per la stipula del contratto di lavoro per il giorno 2 ottobre 2023 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze;

Considerato che la prima camera di consiglio utile per la delibazione dell'istanza cautelare collegiale è individuabile nella data del 3 ottobre 2023;

Ritenuto che, pertanto, non è positivamente riscontrabile la sussistenza dei presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione della richiesta tutela monocratica, proprio in ragione della indicata tempistica e tenuto conto della natura pretensiva dell'interesse azionato, volto ad ottenere l'assegnazione della diversa sede di lavoro di Napoli, non potendo la tutela monocratica costituire anticipazione quanto a fondatezza della pretesa, riservata alla sede collegiale, ed essendo la tutela monocratica inidonea a far conseguire il soddisfacimento della pretesa a vedersi assegnata la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile assistita;

Considerato, ulteriormente, che l'avvio e l'esecuzione dei contratti di lavoro con riferimento ad un concorso di carattere nazionale non sono idonei a determinare

effetti irreversibili, tenuto conto dell'effetto conformativo e ripristinatorio discendente dalle pronunce giurisdizionali, anche cautelari;

Ritenuto, tuttavia, che in ragione dei profili coinvolti e della lesione della posizione del ricorrente derivante dalla mancata considerazione dell'eventuale diritto di precedenza nella scelta delle sedi previsto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, che la posizione del ricorrente possa essere in questa sede adeguatamente tutelata mediante adozione di una misura di tipo propulsivo;

Riscontrato, invero, come il ricorrente abbia rivolto formali istanze volte al riconoscimento del diritto di precedenza nella scelta delle sedi previsto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 – da ultimo, con Pec del 17 luglio 2023 – e che tale richiesta non sia stata mai esaminata nel merito, debba ordinarsi alle intime Amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, e in particolare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e al FORMEZ, di esaminare e deliberare tale istanza ai fini dell'adozione di un provvedimento espresso e motivato in ordine alla stessa, con eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti quanto ad assegnazione della sede di lavoro, nel termine di giorni 7 (sette) dalla notificazione o comunicazione del presente decreto;

Ritenuto ulteriormente e sotto altro profilo, di dover deliberare in questa sede, a fini acceleratori del giudizio, anche la proposta istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso a mezzo di pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41 c.p.a. stante l'elevato numero di soggetti inclusi in graduatoria;

Visto, infatti, il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i

controinteressati, da individuarsi in tutti i soggetti collocati in graduatoria, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, su quello dell’Ispettorato del Lavoro e sul quello del FORMEZ, dal quale risultino:

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e il testo integrale del ricorso;
4. l’indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria gravata, con allegazione dell’elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l’inesistenza dell’atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
5. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l’indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, l’Ispettorato del Lavoro ed il FORMEZ, all’atto della pubblicazione sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – del testo

integrale del ricorso stesso e del presente decreto, dovranno inserire in calce l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Si prescrive, inoltre, che le indicate Amministrazioni:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito, con specificazione della relativa data, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";
- curino che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

La richiesta di procedere a dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento, e successivo sollecito deposito della prova della avvenuta pubblicazione.

Parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Rigetta la proposta istanza di concessione di misure cautelari monocratiche.

Dispone gli incumbenti di cui in motivazione, nel termine ivi previsto, statuendo l'obbligo di adozione di un provvedimento espresso sull'istanza del ricorrente volta

ad ottenere il riconoscimento del diritto di precedenza nella scelta della sede di servizio ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale delle Amministrazioni sopra indicate, secondo le modalità descritte in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale della controversia la camera di consiglio del 3 ottobre 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 9 settembre 2023.

Il Presidente
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO